



VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI DEL 30/11/2022

Il giorno 30/11/2022 alle ore 21, presso la sede dell'Associazione, si riunisce l'Assemblea degli Aderenti convocata, a norma dell'Art. 7.7 e 7.8 in seconda convocazione.

Il Presidente, dopo l'appello espletato a cura del segretario, accerta il numero dei presenti, che è pari a 10 (su 16 aderenti), e considerata valida la seduta, da avvio ai lavori.

ARGOMENTO 1

Adeguamenti al nuovo Codice del Terzo Settore Modifica dello Statuto dell'Associazione

Il Presidente illustra l'argomento spiegando che, a seguito delle modifiche statutarie resesi necessarie per ottemperare agli adeguamenti previsti dal Decreto legislativo 117 del 2017 (denominato "Codice del Terzo settore") e già adottate dall'Assemblea dell'Associazione nella seduta straordinaria del 27/06/2020, l'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), area della Provincia di Cremona, in data 04/11/2022 ha inviato all'Associazione una richiesta di ulteriori modifiche statutarie ai fini dell'ottenimento dei requisiti necessari alla trasmigrazione dell'iscrizione del nostro ente al suddetto RUNTS.

Il Consiglio Direttivo, pertanto, dopo un attento lavoro di analisi e di studio del testo dello Statuto, ha predisposto un nuovo testo che si ritiene compatibile ai fini del procedimento di cui sopra e lo sottopone ora all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Aderenti.

Il nuovo testo dello Statuto è stato illustrato nel documento inviato al vaglio di tutti gli aderenti insieme alla convocazione di questa Assemblea. Lo stesso documento è allegato al presente verbale.

Il Presidente, aprendo il dibattito sulla proposta di modifica dello Statuto, comunica di aver ricevuto da diversi soci la richiesta di modifica della durata in carica del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali da 3 a 5 anni. Pertanto propone di modificare in tal senso i seguenti commi: 13.3, 15.3, 16.2.

Non si registrano interventi.

Il Presidente apre la votazione per alzata di mano sulla modifica dei commi succitati e la stessa viene approvata all'unanimità.

Il Presidente apre la votazione per alzata di mano sull'adozione del nuovo testo completo dello Statuto e la stessa viene approvata all'unanimità.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 21,30.

IL SEGRETARIO
Patrizia PANDINI

IL PRESIDENTE
Ivan LOSIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GOSGONZOLA

Reg. n. 9101/2023 di n. 61 S. 5
con 1 versati giusta quietanza cumulativa
del 11/11/2023

Il Funzionario
Maria Rosa Nives Raico

Statuto



ART. 1

(Denominazione e sede)

1.1 È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti denominato "Codice del Terzo Settore") e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "**OLTRE ODV**" (in precedenza denominato "**OLTRE ONLUS**" – a seguire, in questo testo, denominato "Associazione") che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

1.2 L'Associazione a cui è assegnato il Codice Fiscale n. 91034840108 ha sede legale nel comune di Rivolta d'Adda (CR) in Viale Ponte Vecchio, 12. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

1.3 L'Associazione opera sul territorio della provincia di Cremona, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale con la facoltà di aderire anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

2.1 L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2.2 La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

2.3 Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo Settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

3.1 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Codice del Terzo Settore, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3.2 L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

4.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

5.1 Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6

(Finalità e Attività)

6.1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

6.2 Per svolgere le attività sopra elencate, l'Associazione si prefigge di svolgere le seguenti azioni:

- a) supportare i soggetti svantaggiati da DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento)
- b) sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alle problematiche derivanti da DSA
- c) organizzare corsi di recupero, momenti di auto-aiuto, sportelli di ascolto
- d) promuovere convegni, incontri tematici e momenti culturali
- e) produrre iniziative editoriali.

6.3 L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del Codice del Terzo Settore.

6.4 Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

6.5 Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

6.6 L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro

dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 7

(Ammissione ed esclusione associati)

7.1 Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, che deve classificarlo quale "socio attivo" (chiamato a svolgere attività di volontariato) o quale "socio sostenitore" (non impegnato in funzioni attive) ed iscriverlo nell'apposito libro degli associati. I membri del Consiglio Direttivo devono sempre essere considerati "soci attivi". La deliberazione è comunicata all'interessato il quale la conferma con il versamento della quota associativa. La quota è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

7.2 In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

7.3 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

7.4 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7.5 I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

7.6 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

8.1 I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'Associazione;

- e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- g) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- h) votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche – purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

8.2 I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 9

(Gli organi sociali)

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale);
- e) Organo di revisione (eventuale).

9.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite.

9.3 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del Codice del Terzo Settore che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10

(L'Assemblea)

10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

10.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

10.3 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario mediante apposita deliberazione.

10.4 I voti espressi in Assemblea sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.5 Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

10.6 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

10.7 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

11.1 L'Assemblea deve:

- a) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo (eventuale) e dell'Organo di revisione (eventuale);
- c) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvare il bilancio;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sull'esclusione degli associati;
- g) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Validità dell'Assemblea e delle sue deliberazioni)

12.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea straordinaria è costituita solo con la presenza di almeno 3/4 degli associati.

12.2 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

12.3 Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

12.4 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 3 deleghe.

12.5 È ammessa la partecipazione all'assemblea e l'espressione del voto attraverso i mezzi telematici purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

13.1 Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

13.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- c) predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- g) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

13.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 5 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

13.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

13.5 Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Consiglio, inoltre, può distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

13.6 Ai sensi dell'art. 26 comma 7 del Codice del Terzo Settore, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14

(Il Presidente)

14.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

14.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

14.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

14.4 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Organo di controllo)

15.1 L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea dei Soci nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Ai sensi dell'art. 2397 comma 2 del Codice civile, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

15.2 L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

15.3 L'Organo di controllo ha la durata di 5 anni e può essere riconfermato.

15.4 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

16.1 L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea dei Soci nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

16.2 L'Organo di Revisione legale dei conti ha la durata di 5 anni e può essere riconfermato.

ART. 17

(Risorse economiche)

17.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- f) proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- g) rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo Settore;
- e) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

ART. 18

(I beni)

18.1 I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

19.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

(Bilancio di esercizio)

20.1 I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Bilancio sociale)

21.1 È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

ART. 22

(Convenzioni)

22.1 Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del Codice del Terzo Settore sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 23

(Qualità di volontario)

23.1 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 24

(Personale retribuito)

24.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

24.2 I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25

(Libri sociali obbligatori)

25.1 L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

25.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di

accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

26.1 Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

27.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

27.2 In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

ART. 28

(Disposizioni finali)

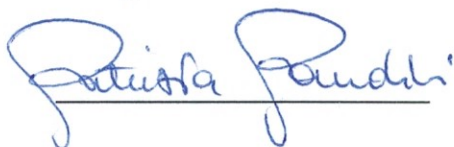
28.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 29

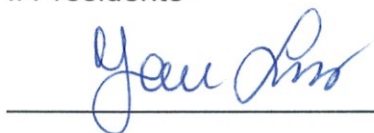
(Norme di rinvio)

29.1 Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci il 30 Novembre 2022, sostituisce in toto il precedente Statuto approvato dai soci fondatori il 30 Giugno 2011 e successivamente modificato il 27 Giugno 2020.

Il Segretario



Il Presidente



L'ATTO È ESISTENTE DA INDIRIZZO DI BOLOGNA E RICHIEDE AI SENSI DEL
DLGS N° 117/2017 ART. 82 COMMA 3 c. 5 